

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.

TRA

La Provincia di Brescia con sede in Brescia, Palazzo Broletto Piazza Paolo VI n. 29 – Codice fiscale....., nella persona del Presidente....., d'ora innanzi Provincia.

E

L'Entecon sede in Codice Fiscalenella persona del....., d'ora innanzi Ente Locale.

Nell'anno..... il giorno.....del mese di..... nella Sede della Provincia di Brescia.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede che la Provincia, quale Ente con funzioni di area vasta, esercita, tra le altre funzioni fondamentali, quella di "assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali";
- la Provincia, essendo dotata di idonea struttura e adeguate professionalità, mette a disposizione degli Enti Locali i propri Uffici facenti capo al Settore Viabilità e al Settore Interventi sul Patrimonio – Edilizia Scolastica – Sicurezza sul Lavoro, per l'assistenza alla progettazione e/o direzione di lavori e/o opere pubbliche;
- l'Ente Locale intende avvalersi dell'assistenza tecnico-amministrativa in detta materia, riconoscendo alla Provincia il rimborso delle spese sostenute dalla stessa per il personale e spese generali (energia, telefono, strumenti, mezzi, ecc.), in relazione alle categorie e complessità delle prestazioni richieste.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Con la presente convenzione viene sancito l'esercizio, da parte della Provincia, quale Ente con funzioni di area vasta, della funzione di assistenza tecnico-amministrativa all'Ente Locale in materia di progettazione e direzione di lavori e opere pubbliche, come previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Art. 2

(Attività e servizi prestati dalla Provincia)

La Provincia, sulla base delle priorità e degli impegni in essere, presta assistenza tecnico - amministrativa all'Ente Locale in materia di opere e lavori pubblici, in relazione alle categorie e complessità delle prestazioni richieste.

Art. 3

(Attività di competenza dell'Ente Locale)

L'Ente Locale deve fornire ogni informazione utile e/o documentazione necessaria per l'espletamento delle attività concordate.

L'Ente Locale comunica alla Provincia, entro trenta giorni dall'approvazione del relativo bilancio di previsione, l'elenco delle opere e dei lavori per i quali richiederà l'assistenza nel corso dell'anno, indicando per ogni opera o lavoro l'attività richiesta e possibilmente il periodo, oltre ad eventuali scadenze legate a finanziamenti.

Art. 4

(Responsabile del procedimento)

Spetta all'Ente Locale, per ogni opera e/o lavoro, individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Spetta invece alla Provincia garantire il supporto al Responsabile del Procedimento.

Art. 5

(Decorrenza e durata della convenzione)

La convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà da parte dell'Ente Locale e della Provincia.

Il recesso è consentito ad entrambe le parti con formale preavviso minimo di giorni 30 (trenta). In caso di recesso i procedimenti in corso già affidati alla Provincia devono essere completati.

Art. 6

(Risorse per l'espletamento della funzione)

Le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa previste dalla convenzione sono espletate con oneri a carico dell'Ente Locale.

Le somme dovute alla Provincia per l'attività di cui al precedente art. 2, sono quantificate e concordate, di volta in volta, dagli Uffici interessati all'atto del conferimento della singola attività.

Art. 7

(Strumenti di comunicazione tra i contraenti)

Le comunicazioni tra le parti avverranno attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

.....
.....

Art. 8

(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.